



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE PATRIMONIO
GESTIONI DIRETTE
WELFARE
PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizio Pubblica Istruzione

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO "ZERO-TRE" E "LO SCOIATTOLO".

INDICE

- Art. 1 - DEFINIZIONI**
- Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 3 - DURATA E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO**
- Art. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 5 - CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE**
- Art. 6 - PROGETTO EDUCATIVO**
- Art. 7 - OBBLIGHI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO**
- Art. 8 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**
- Art. 9 - ELENCO NOMINATIVO DEGLI EDUCATORI**
- Art. 10 - SOSTITUZIONI**
- Art. 11 - COORDINATORE PEDAGOGICO**
- Art. 12 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE**
- Art. 13 - OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE**
- Art. 14 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO**
- Art. 15 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**
- Art. 16 - RESPONSABILE OPERATIVO**
- Art. 17 - ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA**
- Art. 18 - CORRISPETTIVI**
- Art. 19 - VARIAZIONI**
- Art. 20 - SICUREZZA - DUVRI**
- Art. 21 - PENALITÀ**
- Art. 22 - ESECUZIONE IN DANNO**

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- Amministrazione/Committente: Comune di Ascoli Piceno;
- Fornitore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente;
- Servizio: il servizio educativo presso gli asili nido comunali "Zero-tre" e "Lo Scoiattolo"
- Utenza: i bambini in età compresa tra 0 e 36 mesi che frequentano gli asili nido.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio educativo presso gli asili nido del Comune di Ascoli Piceno "Zero-tre" di via Enna, s.n.c. (zona Tofare) e "Lo Scoiattolo" di via delle Verbene, n°3 (zona Monticelli), nel rispetto delle normativa nazionale e regionale vigente in materia e, in particolare, della Legge Regionale-Regione Marche- n. 9 del 13/05/2003 e s.m.i., del Regolamento Regionale -Regione Marche- n.13 del 22/12/2004 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento Comunale del Comune di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/06/2012.

Art. 3 – DURATA E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le opzioni) è di tre anni educativi decorrenti presumibilmente dal 15 settembre 2018.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni educativi.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto (compreso il rinnovo), è pari ad € 2.136.012,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00 annui Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Tale importo costituirà il budget di spesa per la durata del contratto. Esso è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno dell'Amministrazione. Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali le prestazioni effettuate non dovessero raggiungere l'importo sopra indicato.

Art. 4 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'asilo nido è un servizio rivolto alla prima infanzia che ha l'obiettivo di offrire alle famiglie un luogo di formazione, di cura e di socializzazione, nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini.

L'utenza che si prevede di accogliere nelle sezioni è costituita da bambini in età compresa tra 0 e 36 mesi, ivi inclusi i bambini che compiono il 36esimo mese di età nel corso dell'anno di frequenza. La costituzione delle sezioni ed il conseguente rapporto bambini/educatori sarà effettuata nel pieno rispetto della normativa regionale in materia. Agli effetti del presente capitolato, per *sezione* si intende un gruppo di bambini costituito in uno dei seguenti modi:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - <i>sezione lattanti</i> | massimo 14 bambini di età compresa tra 0 mesi e 12 mesi; |
| - <i>sezione semi-divezzati</i> | massimo 14 bambini di età compresa tra 12 mesi e 24 mesi; |
| - <i>sezione divezzati</i> | massimo 14 bambini di età compresa tra 24 mesi e 36 mesi. |

Il periodo di svolgimento del servizio educativo in entrambi gli asili nido comunali (anno educativo) inizia il primo giorno di scuola, come stabilito dal calendario scolastico regionale, e termina il 31 del mese di luglio.

Il servizio erogato in favore degli utenti è del tipo:

- "tempo pieno" con orario 7,45 – 16,30;
- "part-time" con orario 7,45 – 15,30;
- "part-time" con orario 7,45 – 14,00.

Specificatamente l'orario di accoglienza del bambino è stabilito dalle ore 7,45 alle ore 9,30.

Gli educatori presenti giornalmente dovranno essere almeno 2 per ogni sezione costituita. L'apertura giornaliera della struttura è fissata alle ore 7,30. L'orario di inizio dell'attività è fissato alle ore 7,45. L'orario di conclusione dell'attività e di chiusura è alle ore 16,30. Nel caso di un genitore ritardatario, è fatto obbligo al personale educativo di trattenersi nella struttura, assieme ad un'operatrice del Comune, oltre l'orario di chiusura e comunque fino all'arrivo del genitore stesso. La presenza del personale educativo in ciascuna sezione delle due strutture dovrà essere garantita durante tutto l'orario di apertura delle strutture medesime. Dovrà essere, altresì, garantita la compresenza dei due educatori previsti per ciascuna sezione nella fascia oraria 10,00 – 14,00.

All'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto un monte ore individuale mensile non frontale, pari ad almeno 6 ore, con rientri anche collettivi da destinare all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, alla documentazione e verifica dell'attività educativa, al rapporto con le famiglie e all'aggiornamento professionale.

Il Fornitore garantisce il servizio durante tutto il periodo di affidamento dal lunedì al venerdì di ogni settimana, escluse le ricorrenze civili e religiose riconosciute. Nei giorni feriali del periodo natalizio, di quello pasquale e del mese di luglio il servizio è funzionante in entrambe le strutture, ove verrà offerto un servizio ludico e di intrattenimento.

A fini informativi, si evidenzia che il servizio offerto nel mese di luglio viene solitamente fruito da circa il 70% dei bambini frequentanti il nido durante l'anno educativo.

L'organizzazione del servizio dovrà prevedere la presenza di un numero congruo di educatori secondo i parametri previsti dalla normativa regionale, assicurando la continuità educativa del personale, sia titolare che supplente, nonché l'organizzazione delle attività e la programmazione delle stesse, nell'ambito delle tipologie e degli interventi previsti, garantendo la qualità delle attività educative proposte e il positivo inserimento di tutti i bambini.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Asilo nido “Zerotre”

La struttura ha una ricettività massima di 35 (trentacinque) bambini, articolati in 3 sezioni tutte funzionanti composte da:

- 1 sez. lattanti;
- 1 sez. semi-divezzi;
- 1 sez. divezzi.

Asilo nido “Lo Scoiattolo”

La struttura ha una ricettività massima di 53 (cinquantatre) bambini, articolati in 4 sezioni tutte funzionanti composte da:

- 1 sez. lattanti;
- 1 sez. semi-divezzi;
- 1 sez. divezzi;
- 1 sez. mista (a seconda delle esigenze).

L'Amministrazione si riserva la possibilità di riorganizzare nel numero e nell'assetto le sezioni in entrambi gli asili nido oggetto di appalto, a seconda delle esigenze del servizio ed in base alle richieste dell'utenza, integrando o riducendo, a suo insindacabile giudizio, l'ammontare complessivo dell'appalto in modo corrispondente all'impiego di ulteriore personale educativo, ovvero alla riduzione dello stesso, entro i limiti previsti dalla legge.

Entrambi gli asili nido sono funzionanti dal lunedì al venerdì nella fascia oraria: 7,45/16,30 e sono chiusi il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 6 – PROGETTO EDUCATIVO

Con riferimento al progetto educativo, il Fornitore si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli impegni assunti in sede di gara oltre agli obblighi definiti all'art. 7 del presente capitolato.

Il progetto educativo deve indicare i seguenti elementi: le finalità del servizio educativo, gli obiettivi della progettazione educativa dei gruppi sezione e le progettazioni educative di sezione, l'organizzazione degli spazi e dei tempi, il progetto continuità nido-scuola dell'infanzia, il modello dell'ambientamento (metodologia, tempi e strumenti), le modalità di partecipazione delle famiglie, i rapporti con i servizi del territorio, l'indicazione degli indicatori-strumenti che misurino l'efficacia del servizio, le modalità di verifica e documentazione del percorso educativo.

Art. 7 – OBBLIGHI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO

Il Fornitore attua il progetto educativo effettuando le seguenti prestazioni:

- gestione di tutte le fasi operative (ambientamento/inserimento, gestione della giornata con i momenti di accoglienza, attività, pranzo, merenda, riposo e ricongiungimento con i genitori);
- organizzazione e conduzione dell'attività educativa e dei giochi, sia individuali che di gruppo, secondo una programmazione redatta all'inizio di ciascun anno educativo nel rispetto del progetto pedagogico presentato;
- vigilanza e assistenza ai bambini iscritti alle sezioni durante tutte le ore di funzionamento delle medesime;
- cura e igiene personale dei bambini durante la permanenza al nido;
- somministrazione di pasti e merende ai bambini;
- riordino dei locali, arredi e giochi (anche esterni) al termine dell'utilizzo e, in ogni caso, al termine dell'attività giornaliera, nonché sgombero di tutte le superfici esposte al fine di consentire al personale addetto la pulizia e sanificazione delle stesse;
- cura dei rapporti con le famiglie dei bambini frequentanti, mediante incontri;
- conduzione dei colloqui d'ingresso e delle attività connesse all'inserimento dei bambini, compreso l'assistenza durante le visite pediatriche programmate;
- partecipazione alle riunioni collegiali del personale educativo;

- compilazione e consegna dei fogli per la rilevazione delle presenze mensili dei bambini;
- relazione finale annuale dell'attività svolta;
- collaborazione con il coordinatore pedagogico, con il Servizio Asili Nido comunali, con eventuali altri operatori comunali presenti a vario titolo presso la struttura e con il personale adibito agli altri servizi annessi;
- inizio delle attività osservando la massima puntualità e l'assoluto rispetto dell'orario di servizio;
- permanenza con i bambini al termine dell'orario nel caso di ritardo da parte dei genitori (o eventuali delegati) per il ritiro degli stessi;
- obbligo di segnalazione al pediatra di casi di indisposizione e di assenza per malattia del bambino.

Art. 8 PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il Fornitore si obbliga ad impiegare nel servizio esclusivamente personale educativo in possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa regionale (art. 14 del Regolamento regionale della Regione Marche 22/12/2004 n. 13 e s.m.i. *Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L. R. 13 maggio 2003, n. 9* - link http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggim/leggi/visualizza/vig/1481), ovvero il possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.

Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- c) diploma di maturità magistrale;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;
- e) diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili;
- f) altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.

Nel richiamare integralmente la normativa in materia, si ribadisce che il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini iscritti (per fasce d'orario) deve rispettare il disposto dell'articolo 8 del Regolamento regionale della Regione Marche 22/12/2004 n. 13 e s.m.i. in base al quale, durante l'ora di servizio, deve sempre essere rispettato il rapporto di un educatore ogni sette posti bambino.

Considerata l'organizzazione di entrambe le strutture, in base alla rispettiva ricettività massima, allo stato attuale operano n° 14 educatori.

Il predetto numero di educatori potrà variare in funzione degli iscritti alle diverse fasce orarie, dovendosi garantire esclusivamente il rapporto previsto dalla vigente normativa.

Nell'ambito del presente appalto si prevede la figura di un coordinatore pedagogico.

Deve essere assicurata la stabilità del personale educativo, per almeno tutto l'anno educativo (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati) e la tempestiva sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie o quant'altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio, nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente.

Si precisa, altresì, che attraverso il programma di turnazione del personale educativo dovrà essere garantita la continuità educativa, sia durante l'anno, che per l'intero periodo contrattuale.

Il personale educativo dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- mantenere un contegno professionale, riguardoso e corretto verso i bambini e le famiglie;
- segnalare al Servizio Asili Nido comunale di eventuali elementi o fatti riferiti ai minori e alle loro famiglie che portino ad ipotizzare possibili situazioni di disagio;
- osservare un comportamento di massima riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio;
- prestare la massima attenzione e diligenza nell'utilizzo di locali, arredi, impianti, materiali ludici e didattici;
- utilizzare il telefono e le attrezzature d'ufficio con la massima attenzione ed esclusivamente per le necessità del servizio;
- assicurarsi di spegnere gli impianti di illuminazione ogni qualvolta questi siano superflui;
- segnalare tempestivamente eventuali guasti degli impianti al Servizio Asili Nido comunale;
- astenersi nella maniera più assoluta dall'assumere incarichi a diretto servizio dei minori e/o delle loro famiglie che fruiscono dei servizi oggetto del presente appalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato al presente capitolato denominato "Dotazione organica attuale".

Art. 9 – ELENCO NOMINATIVO DEGLI EDUCATORI

Il Fornitore, prima dell'inizio del servizio, dovrà consegnare al Servizio Asili Nido comunale l'elenco nominativo degli educatori che saranno impiegati, così come i nominativi del coordinatore pedagogico e del responsabile operativo. Il Fornitore dovrà indicare, ad inizio anno educativo, per ciascun educatore gli orari e i turni giornalieri e settimanali ed il tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali. Il numero del personale impiegato e l'organizzazione oraria dello stesso devono essere tali da garantire il rispetto del rapporto educatori/bambini stabilito dalla normativa vigente della Regione Marche.

Il Fornitore si obbliga a mantenere per tutta la durata dell'appalto le stesse figure professionali inizialmente indicate, fatti salvi i casi di forza maggiore e, in generale, quelli indipendenti dalla sua volontà. Tra i suddetti casi di forza maggiore è contemplata anche l'ipotesi di sostituzione richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale qualora si palesassero negligenza dell'educatore nella propria attività o incompatibilità ambientale. Nel suddetto caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione, il Fornitore si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale, in modo da garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione non comporta alcun onere per la stessa. In ogni caso, qualsiasi variazione a detto elenco dovrà essere autorizzata dal Servizio Asili Nido comunale che verificherà il possesso dei requisiti per i nuovi educatori.

Art. 10 - SOSTITUZIONI

Il Fornitore si impegna a comunicare, assieme all'elenco degli educatori impiegati nel servizio, anche l'elenco degli educatori a disposizione per eventuali sostituzioni. Anche tali educatori dovranno essere in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente capitolato.

Le ferie degli educatori dovranno essere attentamente programmate al fine di evitare disservizi e di ridurre al minimo l'impatto sull'utenza.

La sostituzione degli educatori assenti per qualsiasi causa (ferie, aspettativa, malattia, infortuni, ecc.) deve avvenire sin dal primo giorno di assenza.

Per assenze programmate di lunga durata (oltre 20 gg.) dovrà prevedersi l'affiancamento preventivo dell'educatore sostituito per almeno due giorni. Lo stesso affiancamento dovrà essere garantito anche in caso di avvicendamento definitivo degli educatori. Il periodo di affiancamento non comporterà alcun onere per l'Amministrazione.

Di tutte le assenze e delle relative sostituzioni deve essere data sollecita e tempestiva comunicazione al Servizio Asili Nido comunale.

Si precisa che dopo la consegna dell'elenco del personale educativo, non saranno consentiti avvicendamenti tra gli educatori in servizio, che dovranno assicurare una presenza costante ed una continuità didattica-educativa per tutta la durata contrattuale, salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati.

Art. 11 - COORDINATORE PEDAGOGICO

Il coordinatore pedagogico svolge i seguenti compiti:

- verifica la qualità educativa del servizio svolto dal personale educativo;
- cura l'organizzazione del lavoro svolto dal personale educativo;
- predispone il piano della formazione per il personale educativo compreso il personale comunale che opera nell'asilo nido "Lo Scarabocchio";
- organizza e cura le attività di formazione (compresa quella in materia di sicurezza sul lavoro) ed aggiornamento del personale educativo, ivi compreso quello comunale operante nell'asilo nido "Lo Scarabocchio", tenuto a svolgere tali attività nei periodi di interruzione del calendario scolastico -festività natalizie e pasquali- e negli altri periodi di chiusura delle scuole;
- verifica la validità dei programmi educativi;
- interviene nella gestione di casi "difficili" come ad esempio l'inserimento di bambini extracomunitari o affetti da disabilità;
- cura gli aspetti di gestione del servizio (le turnazioni del personale, compresi i turni di ferie, e le sostituzioni);
- comunica tempestivamente al Servizio Asili Nido tutte le assenze e le relative sostituzioni;
- favorisce e sostiene gli incontri periodici con le famiglie.

Il coordinatore pedagogico dovrà essere in possesso dei seguenti **requisiti previsti dall'art. 15 del Regolamento regionale della Regione Marche 22/12/2004 n. 13 e s.m.i.:**

possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente; per il personale già in servizio, è considerato titolo valido per l'esercizio della professione di coordinatore pedagogico-organizzativo il possesso di una laurea non specifica, o di un diploma di scuola media superiore, uniti all'attività prestata nei servizi per l'infanzia comunali o privati convenzionati rispettivamente almeno di un anno e di quattro anni consecutivi, precedenti alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento e praticati nel ruolo specifico.

La figura del coordinatore pedagogico non potrà coincidere con quella dell'educatore.

Il coordinatore è tenuto a prestare il proprio servizio per un numero di **almeno 10 ore settimanali in ciascuno dei due nidi**.

Tale figura dovrà, altresì, garantire, in fase di esecuzione del servizio:

- competenze gestionali e competenze specifiche sul lavoro di gruppo e sul coordinamento di gruppi di lavoro;
- conoscenza degli attuali modelli di programmazione educativa maggiormente utilizzati e dei modelli di valutazione e di verifica della qualità dei servizi educativi;
- capacità di monitorare e risolvere i punti di criticità dei processi lavorativi, capacità di leadership e capacità di gestione dei conflitti interpersonali.

Il coordinatore è tenuto a garantire un costante rapporto di collaborazione con il Servizio Asili Nido comunale, mediante un regolare passaggio di informazioni e momenti di programmazione e verifica delle attività, al fine di rendere unitaria e omogenea l'offerta educativa delle due strutture comunali.

Art. 12 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a gestire il servizio oggetto del presente appalto nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, degli standard gestionali previsti dalla legge, nonché del vigente Regolamento Comunale degli Asili Nido (disponibile al link <http://www.comuneap.gov.it/comune/regolamenti>) e nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato, garantendo la regolarità della erogazione delle prestazioni educative per tutta la durata del contratto.

Oltre a quanto già espressamente descritto e citato negli articoli precedenti e in quelli successivi, il Fornitore si obbliga ad organizzare e fornire, a propria cura e spese, la formazione al personale educativo, compreso quello comunale che opera nell'asilo nido Lo Scarabocchio.

Resta fermo l'obbligo per il Fornitore di garantire la formazione del personale educativo impiegato nel servizio relativamente a quanto disposto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.81/2008 e s.m.i.) nonché in materia di primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio (formazione obbligatoria).

È obbligo del Fornitore provvedere, inoltre, a proprie spese, all'acquisto ed approvvigionamento, in entrambe le strutture oggetto di appalto e, altresì, presso l'asilo Nido "Lo Scarabocchio", del seguente materiale:

- materiale didattico e di consumo destinato alle attività educative (giocattoli, materiale didattico, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo e quant'altro necessario per le attività educative) conforme alle norme vigenti e sufficiente per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino, come da progetto presentato;
- materiale relativo alla cura e all'igiene dei bambini (pezze igieniche, guanti a perdere, prodotti per l'igiene e quant'altro necessario per la cura e l'igiene del bambino) a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio, come da progetto presentato, garantendo l'utilizzo di materiali specifici qualora richiesti con certificato medico per particolari condizioni di salute del bambino, nonché il rinnovo del materiale ogni qualvolta sia necessario.

Il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del suddetto materiale fino ad un importo massimo di €. 9.000,00 per i primi tre anni educativi e fino ad un importo massimo di €. 6.000,00 in caso di eventuale rinnovo per ulteriori due anni educativi.

Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire indumenti da lavoro a tutto il personale impiegato nei servizi e a dotare il personale di tesserino di riconoscimento con indicazione del proprio nome e quello del Fornitore.

Art. 13 - OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 14 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà dotarsi, anche autonomamente, di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio.

Il Fornitore ha l'obbligo di presentare, secondo le tempistiche indicate nell'offerta tecnica, una relazione dettagliata concernente i dati sull'attività svolta e sugli interventi attuati nell'anno educativo di riferimento, con una valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 15 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione garantisce, assumendone i relativi oneri e costi:

- la messa a disposizione dei locali, degli spazi esterni annessi, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature esistenti in entrambi gli asili nido oggetto di appalto;
- le utenze necessarie per il funzionamento delle due strutture (energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica);
- la custodia delle due strutture (compreso il servizio di apertura e chiusura);
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle due strutture, degli spazi esterni, degli impianti, degli arredi e di tutte le attrezzature esistenti nelle strutture medesime;
- il servizio di ristorazione per i bambini iscritti (in conformità alle tabelle nutrizionali e secondo i menù stagionali previsti per gli asili nido Comunali), per il personale educativo del Fornitore e per tutto il personale comunale impiegato nei servizi di supporto. Tale servizio consiste nella fornitura degli alimenti, nella preparazione dei pasti e nella gestione del servizio di refettorio (apparecchiatura, spacciamento, pulizia e sanificazione dei locali, delle attrezzature e di tutte le superfici presenti nelle cucine e nei refettori);
- i servizi di pulizia dei locali destinati alle attività, dei servizi igienici, di tutte le superfici presenti e degli spazi esterni;
- la gestione amministrativa del servizio (procedimento relativo alle ammissioni degli utenti, formazione e approvazione delle graduatorie, riscossione delle rette, ecc.).

Art. 16 – RESPONSABILE OPERATIVO

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività il legale rappresentante del Fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un responsabile operativo, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti la fornitura.

Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del direttore dell'esecuzione ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente appalto.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.

Art. 17 - ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto: in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Art. 18 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio è calcolato moltiplicando i prezzi orari per l'esecuzione del servizio, al netto dello sconto offerto dal Fornitore in sede di gara, per le ore di servizio effettivamente prestate, rispettivamente, dagli educatori e dal coordinatore pedagogico.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

Art. 19 – VARIAZIONI

Qualora, nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire le ulteriori prestazioni, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Parimenti, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale decremento delle richieste del servizio entro il 15 Luglio di ogni anno, coerentemente con l'andamento delle iscrizioni, con conseguente richiesta di riduzione delle prestazioni e diminuzione del corrispettivo dovuto per le minori prestazioni.

Art. 20 - SICUREZZA – DUVRI

Il Fornitore dovrà provvedere all'adeguata formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché alla formazione antincendio e di primo soccorso, del personale impiegato nel servizio e degli eventuali sostituti, nonché del personale educativo comunale degli asili nido, relativamente alle procedure e alle prove di evacuazione. In tal senso, il fornitore assume in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.

Il Fornitore dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e della vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente al Servizio Asili Nido, ove richiesto, oltre, su richiesta, a mettere a disposizione tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

Il Fornitore dovrà procurare al personale tutti i materiali ed eventuali dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali che si rendessero necessari in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Sono a carico del Fornitore i corsi ed aggiornamenti del personale in base al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., oltre all'organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l'antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell'antincendio e del primo soccorso siano costantemente presenti durante l'erogazione del servizio, presso il sito oggetto dell'appalto. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto nell'erogazione del servizio stesso.

Il Fornitore è tenuto ad osservare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) allegato alla documentazione di gara, che contiene le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza. E' tenuto, inoltre e prima dell'avvio dei servizi, a prendere contatti con il Datore di lavoro committente ai fini di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche attraverso sopralluoghi congiunti o revisioni della documentazione in essere, nell'ottica del miglioramento continuo.

Le parti del documento di valutazione del rischio relative alle mansioni svolte presso gli asili da parte del personale del Fornitore (comprehensive delle evidenze relative alle idoneità personali e alle attività formative ed informative) dovranno essere presenti presso il luogo di erogazione del servizio e rese disponibili all'Amministrazione Comunale, in caso di richiesta.

Art. 21 – PENALITÀ

Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dall'Amministrazione.

Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità:

- € 100,00 (cento) per l'uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all'obbligo del risarcimento del danno subito;
- € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione all'Amministrazione dei registri delle presenze;
- € 100,00 (cento) ogni qual volta un educatore prenda servizio con un ritardo di orario inferiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato;
- € 200,00 ogni qual volta un educatore prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato;
- € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente;
- € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale educativo nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- € 300,00 (trecento) in caso di mancato rispetto della normativa regionale relativa al rapporto educatore/bambino;
- € 300,00 (trecento) in caso di negato accesso all'asilo nido nei confronti del personale del Servizio Asili Nido, per eseguire controlli e verifiche;
- € 500,00 (cinquecento) in caso di mancato rispetto del divieto, da parte di un educatore, di assumere incarichi extra a favore dei minori e/o delle famiglie che usufruiscono del servizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In mancanza di pagamento, da parte del Fornitore, delle sanzioni irrogate, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

Allegati:

- A). Dotazione organica attuale;
- B). Planimetria asilo nido "Lo Scoiattolo";
- C). Planimetria asilo nido "Zero tre".

Comune di Ascoli Piceno

Il Dirigente
Dr Paolo Ciccarelli